FM

COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 93 DEL 28/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 15/09/2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Data: 17/06/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Data: 17/06/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

L'anno duemilaventuno addì VENTOTTO del mese di luglio alle ore 16,00, in Manduria nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

	Presenti	Assenti
PECORARO Gregorio - Sindaco	P	
DINOI Gregorio	P	
MASTROVITO Fabrizio	P	
LAMUSTA Luigia	P	
SAMMARCO Serena	P	
MASSARI Flavio	P	
DE PASQUALE Giovanni	P	
PARISI Antonella	P	
PERRUCCI Gregorio	P	
SCIALPI Filippo	P	
MATINO Michele	P	
CAPOGROSSO Agostino		A
PESARE Pasquale	P	
PERRUCCI Vito	P	
CASCARANO Luigi	P	
LAMUSTA Pierpaolo	P	
SAMMARCO Domenico	P	
INGROSSO Loredana	P	
GENTILE Gregorio	P	
BULLO Lorenzo		A
MARIGGIO' Antonio	P	
FERRETTI DE VIRGILIS Francesco		A
PUGLIA Roberto	P	
BRECCIA Cosimo	P	
DUGGENTO Dario	P	

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del Vice-Segretario Comunale Maria Antonietta ANDRIANI, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

Oggetto: Approvazione di modifiche al regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 15/09/2020 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 15/09/2020.

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che

- il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".
- per quanto qui di interesse, l'art.3, punto 12, del d. lgs. n.116/20 ha modificato il comma 10 dell'articolo 238 del d, lgs. n.152/06 come di seguito riportato: "10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";
- nell'ambito di Telefisco 2021 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento all'art. 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 ed all'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 ha chiarito che "Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri termini, se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'art. 238 del TUA. Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità

- di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10."
- le disposizioni contenute nell'art. 238 del TUA recano riferimenti alla c.d. tariffa integrata ambientale o TIA2, soppressa dall'art. 14, comma 46, del D. L. n. 201 del 2011, istitutivo della TARES, il quale dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria...". Tuttavia, nelle more di un intervento di coordinamento normativo si può ritenere - in aderenza alla valutazione espressa nella nota del Ministero della Transizione Ecologia del 12 marzo 2021 - che sebbene l'articolo 238, comma 10, sia attualmente inserito in una collocazione non perfettamente adeguata, risulta comunque chiara la volontà del legislatore di consentire alle utenze non domestiche il conferimento al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani alle condizioni ivi indicate. Si ritiene quindi valida una la lettura attualizzata ed evolutiva delle norme recate dal D.Lgs. n. 116 del 2020 anche con riguardo all'art. 238 del TUA. Del resto, il D.Lgs. n. 116 del 2020 costituisce la normativa di adeguamento di direttive unionali, che deve operare indipendentemente da talune incoerenze normative interne allo Stato membro, laddove, invece, la disciplina di riferimento è ben chiara. Di conseguenza, il riferimento ai "proventi della tariffa di cui all'articolo 238", di cui al comma 5, lettera d) del novellato articolo 189 del TUA, modificato dal comma 17, dell'articolo 1, del D.Lgs. 116 del 2020, è riconducibile ai proventi della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge n. 147 del 2013, quali entrate attualmente vigenti nel quadro normativo di riferimento dei prelievi sui rifiuti:
- Si è reso necessario meglio definire le casistiche di riduzione dei componenti del nucleo familiare a base delle tariffe.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 94 del 15/09/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate, le cui principali novità che interessano il regolamento TARI sono:

- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da

- quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
- Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
- Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.
- Per i titolari di utenze non domestiche che decidono di uscire del tutto dal servizio pubblico, per almeno cinque anni, avviando i propri rifiuti urbani al recupero per il tramite di imprese autorizzate, beneficeranno dell'esenzione dell'intera quota variabile della tariffa. Al contrario, se decidono di restare nel servizio pubblico e comunque dimostrano di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico, beneficeranno della riduzione della quota variabile della tariffa in modo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero;
- Sono meglio dettagliate le casistiche di mancato computo dei componenti del nucleo familiare.

Segnalato che la TARI giornaliera applicabile sulle aree mercatali è sostituita dal canone unico di cui all'art. 1 comma 837 della L. 160/2019, mentre resta confermata e continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

Considerato altresì che:

- la previsione normativa introdotta dal D.Lgs. n.116/20 che consente alle utenze non domestiche l'uscita dal perimetro del servizio pubblico determina impatti sui Comuni, sia in termini di organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia in termini di costi del servizio stesse ovvero di recupero del gettito tariffario;
- pervengono agli Uffici richieste da parte delle utenze non domestiche di avvalersi della facoltà dell'art.238, comma 10 del TUA come modificato dal D.Lgs. n.116/20;
- si ritiene di poter fissare al 30 giugno, con effetti per l'annualità successiva, il termine entro il quale le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del TUA, debbano presentare istanza al Comune;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;.
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019

Preso atto:

- 1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio;
- 2. del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- 3. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
- l'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 in base alla quale "limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.."

Considerato che:

sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all'originale della delibera n. 93 del 28.07.2021 e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri Presenti	n.	22
Consiglieri Assenti	n.	3 (Ferretti De Virgilis,, Bullo e Capogrosso)
Consiglieri Votanti	n.	22
Voti favorevoli	n.	15
Voti contrari	n.	7 (Sammarco D., Duggento, Ingrosso, Puglia, Breccia, Gentile e Mariggiò)
Astenuti	n.	0

DELIBERA

- **1. DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 15/09/2020, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- **2. DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
- **3. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

Infine, con votazione separata con il seguente esito

Consiglieri Presenti	n.	22
Consiglieri Assenti	n.	3 (Ferretti De Virgilis,, Bullo e Capogrosso)
Consiglieri Votanti	n.	22
Voti favorevoli	n.	15
Voti contrari	n.	7 (Sammarco D., Duggento, Ingrosso, Puglia, Breccia, Gentile e Mariggiò)
Astenuti	n.	0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MANDURIA PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 93 del 28/07/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 15/09/2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116.

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
Dott. DINOI GREGORIO

FIRMATO
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
AVV. ANDRIANI MARIA ANTONIETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

Approvazione di modifiche al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 15/09/2020 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Art. 1 (modifiche all'art. 4)

All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

- Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
- 2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

- Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
- 2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2 (modifiche all'art. 5)

All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 5

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- 1. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art 183, comma 1, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi.
- 2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi abitati adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lett. a) assimilati dal comune ai

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 5

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- **1.** Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art 183, comma 1, **lett. a**) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi.
- 2. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, si definiscono rifiuti urbani:
- a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti

- rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade:
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 03/4/2006, n. 152:
- a) i rifiuti rivenienti da attività agricole agro industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.C.;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- 4. Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali commerciali, di servizi e da attività sanitarie:
- a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- d) accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- f) paglia e prodotti di paglia;
- g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- i) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- j) feltri e tessuti non tessuti;

ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato Lquater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 184 comma 3, si definiscono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

- k) pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- m) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- n) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- o) imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- p) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- t) nastri abrasivi:
- u) cavi e materiale elettrico in genere;
- v) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- x) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- y) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- z) accessori per l'informatica.

Art. 3 (modifiche all'art. 6)

All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi

- 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura, per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità quali:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi

- 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura, per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità quali:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o

- retraibili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili;
- gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali non arredati, privi di utenze attive e di servizi di rete (gas, idrico, energia elettrica ecc.), ad eccezione di tutti quelli diversi dalla categoria catastale "A" (immobile ad uso abitativo) per i quali l'assenza di utenze attive non costituisce presupposto di non assoggettabilità al tributo;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati ed i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Parimenti non sono soggette al tributo le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo;
- superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
- locali dove si producono di regola esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni di legge vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle previsioni normative, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree scoperte adibite in via esclusiva alle stazioni di servizio di carburanti (escluse le isole di rifornimento carburante), aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i locali scavati nella roccia, non

- retraibili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili;
- gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali non arredati, privi di utenze attive e di servizi di rete (gas, idrico, energia elettrica ecc.), ad eccezione di tutti quelli diversi dalla categoria catastale "A" (immobile ad uso abitativo) per i quali l'assenza di utenze attive non costituisce presupposto di non assoggettabilità al tributo;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati ed i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Parimenti non sono soggette al tributo le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo;
- superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
- locali dove si producono di regola esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni di legge vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle previsioni normative, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree scoperte adibite in via esclusiva alle stazioni di servizio di carburanti (escluse le isole di rifornimento carburante), aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i locali scavati nella roccia, non

- intonacati, in stato di abbandono ed in cui è sporadica la presenza dell'uomo, ai quali si accede normalmente attraverso botole ed usati anticamente come deposito di vino;
- e) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i "mazzeni" (magazzini) posti normalmente sul tetto del piano terra utilizzati in passato per il deposito di paglia e/o foraggio per gli animali da lavoro (cavallo, asino, mulo), qualora non diversamente utilizzati.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
- 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

- intonacati, in stato di abbandono ed in cui è sporadica la presenza dell'uomo, ai quali si accede normalmente attraverso botole ed usati anticamente come deposito di vino;
- e) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i "mazzeni" (magazzini) posti normalmente sul tetto del piano terra utilizzati in passato per il deposito di paglia e/o foraggio per gli animali da lavoro (cavallo, asino, mulo), qualora non diversamente utilizzati.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
- 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 4 (modifiche all'art. 8)

All'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 8 Base imponibile della tassa sui rifiuti

- Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di questo Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 8 Base imponibile della tassa sui rifiuti

- 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di questo Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto

- del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritti. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- 5. i fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate.
- 6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998. n. 138.
- 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini occupata da materie prime e/o merci funzionalmente esclusivamente ed collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.
- 8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o

- del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritti. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- 5. i fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate.
- 6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini occupata da materie prime e/o funzionalmente ed esclusivamente merci collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

7-bis. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassazione;

- forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 9. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie si cui l'attività viene svolta:

Attività	Riduzione della superficie
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazioni veicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Distributori di carburante	25%
Laboratori di analisi	25%
Dentisti – odontotecnici	25%
Lavanderie	25%
Verniciatura	25%
Parrucchieri	25%
Fabbri e lavorazione leghe leggere	25%
Ristorante – pizzerie – rosticcerie – friggitoria	25%
Macellerie – caseifici	25%

con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

7-ter. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lettera b-ter) e 184 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione dei rifiuti urbani (art. 1 comma 641, L. 147/2013).

7-quater. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

- 8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
 d) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- e) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- f) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 9.8. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie si cui l'attività viene svolta:

Attività	Riduzione della superficie
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazioni veicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Distributori di carburante	25%
Laboratori di analisi	25%
Dentisti – odontotecnici	25%
Lavanderie	25%
Verniciatura	25%
Parrucchieri	25%
Fabbri e lavorazione leghe leggere	25%

Ristorante – pizzerie – rosticcerie – friggitoria	25%
Macellerie – caseifici	25%

Per le attività non ricomprese nella precedente tabella, la riduzione forfettaria della superficie su cui avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

- 9. Per fruire dell'esclusione delle aree su ci si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali e/o delle riduzioni forfettarie della superficie su cui avviene produzione di rifiuti in maniera promiscua, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali distinti per codice CER ovvero delle superfici ove avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani;
- b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando fotocopia del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD), dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative, riferite all'anno di riferimento.

Proposta di modifica

altrove che svolgano le **seguenti** attività al di fuori

Art. 5 (modifiche all'art. 11)

All'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n.

anche i membri temporaneamente domiciliati

94 del 15/09/2020	
Articolo 11	Articolo 11
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 01 gennaio di ciascun anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile oggetto del tributo per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.	 Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 01 gennaio di ciascun anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile oggetto del tributo per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare	anche i membri temporaneamente domiciliati

altrove che svolgano le attività al di fuori del territorio comunale:

- servizio di volontariato;
- attività lavorativa prestata all'estero;
- degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari;
- studenti fuori sede;

Ai fini della determinazione della tariffa i soggetti non dimoranti di cui al precedente punto non vengono considerati, a condizione che l'assenza sia protratta per un periodo non inferiore all'anno ed a condizione che tale situazione sia adeguatamente documentata e comunicata entro i termini previsti.

In mancanza di comunicazione entro il termine previsto si farà riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

- 3. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è determinato in relazione alla superficie dell'immobile, ovvero pari ad n.01(uno) occupante ogni mq 40 (quaranta) con arrotondamento per eccesso.
- 4. Ai locali diversi dalla categoria catastale "A" verrà computata la tariffa rapportata a n.01(uno) occupante nei seguenti casi:
 - locali con utilizzo domestico e non pertinenziali;
 - locali catastalmente identificati nelle categorie non domestiche ma di fatto sfitti e non utilizzati per l'esercizio delle attività commerciali e/o artigianali.

del territorio comunale:

- servizio di volontariato;
- attività lavorativa prestata all'estero;
- degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari;
- studenti fuori sede;

Ai fini della determinazione della tariffa i soggetti non dimoranti di cui al precedente punto non vengono considerati, a condizione che l'assenza sia protratta per un periodo non inferiore all'anno ed a condizione che tale situazione sia adeguatamente documentata (a mezzo di attestazioni di frequenza alle lezioni, dichiarazioni delle strutture di ricovero/associazioni di volontariato ecc.) e comunicata annualmente. L'agevolazione di ché trattasi, sarà applicata dall'anno successivo alla comunicazione.

In mancanza di comunicazione entro il termine previsto si farà riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare risultanti dai registri anagrafici al 01 gennaio dell'anno di competenza

- 3. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è determinato in relazione alla superficie dell'immobile, ovvero pari ad n.01(uno) occupante ogni mq 40 (quaranta) con arrotondamento per eccesso.
- 4. Ai locali diversi dalla categoria catastale "A" verrà computata la tariffa rapportata a n.01(uno) occupante nei seguenti casi:
 - locali con utilizzo domestico e non pertinenziali;
 - locali catastalmente identificati nelle categorie non domestiche ma di fatto sfitti e non utilizzati per l'esercizio delle attività commerciali e/o artigianali.

Art. 6 (modifiche all'art. 16)

All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Articolo 16 Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

- Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo così come di seguito:
- a) le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile;
- b) la riduzione è proporzionale alla quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Articolo 16 Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

- Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo così come di seguito:
- a) le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile;
- b) la riduzione è proporzionale alla quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di

di rifiuti avviato al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve corredata dalla documentazione essere probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

 Le agevolazioni di cui al precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo/tariffa dovuto per l'anno successivo. rifiuti avviato al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza ed i rifiuti producibili dall'utente determinati applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività nel corso del medesimo anno. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare 1'70% della quota variabile. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Oualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- 2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- **2.3.** Le agevolazioni di cui al comma 1 verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo/tariffa dovuto per l'anno successivo.

Art. 7 (inserimento Art. 16 bis)

Dopo l'art. 16 è inserito l'art. 16 bis	itto Art. 10 bis)
Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
	Art. 16 bis
	Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico
	 Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi del comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. L'esenzione della quota variabile è applicata su richiesta dell'utente, tramite comunicazione da inoltrare al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo comunque non inferiore a cinque anni. Alla comunicazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. In fase di prima applicazione il termine di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente, è comunque fissato al 31 maggio 2021 con effetto dal 1º gennaio 2022. La mancata presentazione è intesa come volontà tacita di non uscire dal servizio pubblico p

- beneficio, rendendo obbligatorio il versamento integrale della quota variabile del tributo, anche nel caso in cui l'utente si sia avvalso di soggetti privati per l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani.
- 7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Comune che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
- 8. La comunicazione di cui al comma 7 ed i relativi allegati. anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto controllo nel rispetto della normativa vigente.
- 9. Sono considerati rifiuti urbani quelli prodotti, quindi assoggettati a TARI, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate nell'allegato Lquinques della parte IV del D.Lgs. 152/2006 come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta cosi come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 8 (modifiche all'art. 19)

All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
- Nel caso di durata dell'occupazione o della 2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
- La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, e maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
- detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria appartenenza, e maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

- produrre rifiuti.
- 4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
- L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.
- 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.
- 4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
- 5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea. contestualmente al versamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L. 160/2019, al momento della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico.
- 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.
- 7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 8. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Approvazione di modifiche al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 15/09/2020 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Art. 1 (modifiche all'art. 4)

All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

- Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
- 2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

- 1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
- 2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2 (modifiche all'art. 5)

All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 5

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- 1. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art 183, comma 1, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi.
- 2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi abitati adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lett. a) assimilati dal comune ai

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 5

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- **1.** Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art 183, comma 1, **lett. a**) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi.
- 2. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, si definiscono rifiuti urbani:
- a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti

- rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade:
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 03/4/2006, n. 152:
- a) i rifiuti rivenienti da attività agricole agro industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.C.;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- 4. Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali commerciali, di servizi e da attività sanitarie:
- a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- d) accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- f) paglia e prodotti di paglia;
- g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- i) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- j) feltri e tessuti non tessuti;

- ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato Lquater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- Ai sensi dell'art. 184 comma 3, si definiscono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

- k) pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- m) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- n) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- o) imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- p) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- t) nastri abrasivi;
- u) cavi e materiale elettrico in genere;
- v) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- x) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- y) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- z) accessori per l'informatica.

Art. 3 (modifiche all'art. 6)

All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi

- 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura, per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità quali:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi

- 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura, per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità quali:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o

- retraibili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili;
- gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali non arredati, privi di utenze attive e di servizi di rete (gas, idrico, energia elettrica ecc.), ad eccezione di tutti quelli diversi dalla categoria catastale "A" (immobile ad uso abitativo) per i quali l'assenza di utenze attive non costituisce presupposto di non assoggettabilità al tributo;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati ed i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Parimenti non sono soggette al tributo le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo;
- superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
- locali dove si producono di regola esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni di legge vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle previsioni normative, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree scoperte adibite in via esclusiva alle stazioni di servizio di carburanti (escluse le isole di rifornimento carburante), aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i locali scavati nella roccia, non

- retraibili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili;
- gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali non arredati, privi di utenze attive e di servizi di rete (gas, idrico, energia elettrica ecc.), ad eccezione di tutti quelli diversi dalla categoria catastale "A" (immobile ad uso abitativo) per i quali l'assenza di utenze attive non costituisce presupposto di non assoggettabilità al tributo;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati ed i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Parimenti non sono soggette al tributo le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo;
- superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
- locali dove si producono di regola esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni di legge vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle previsioni normative, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree scoperte adibite in via esclusiva alle stazioni di servizio di carburanti (escluse le isole di rifornimento carburante), aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i locali scavati nella roccia, non

- intonacati, in stato di abbandono ed in cui è sporadica la presenza dell'uomo, ai quali si accede normalmente attraverso botole ed usati anticamente come deposito di vino;
- e) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i "mazzeni" (magazzini) posti normalmente sul tetto del piano terra utilizzati in passato per il deposito di paglia e/o foraggio per gli animali da lavoro (cavallo, asino, mulo), qualora non diversamente utilizzati.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
- 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

- intonacati, in stato di abbandono ed in cui è sporadica la presenza dell'uomo, ai quali si accede normalmente attraverso botole ed usati anticamente come deposito di vino;
- e) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i "mazzeni" (magazzini) posti normalmente sul tetto del piano terra utilizzati in passato per il deposito di paglia e/o foraggio per gli animali da lavoro (cavallo, asino, mulo), qualora non diversamente utilizzati.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
- 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 4 (modifiche all'art. 8)

All'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 8 Base imponibile della tassa sui rifiuti

- 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di questo Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 8 Base imponibile della tassa sui rifiuti

- Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di questo Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto

- del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritti. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- 5. i fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate.
- 6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998. n. 138.
- 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini occupata da materie prime e/o merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.
- 8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o

- del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritti. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- 5. i fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate.
- 6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini occupata da materie prime e/o merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

7-bis. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassazione;

- forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 9. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie si cui l'attività viene svolta:

	Riduzione
Attività	della
	superficie
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazioni veicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Distributori di carburante	25%
Laboratori di analisi	25%
Dentisti – odontotecnici	25%
Lavanderie	25%
Verniciatura	25%
Parrucchieri	25%
Fabbri e lavorazione leghe leggere	25%
Ristorante – pizzerie – rosticcerie – friggitoria	25%
Macellerie – caseifici	25%

con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

7-ter. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lettera b-ter) e 184 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione dei rifiuti urbani (art. 1 comma 641, L. 147/2013).

7-quater. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

- 8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
 d) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- e) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- f) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- **9.8.** Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie si cui l'attività viene svolta:

Attività	Riduzione della superficie
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazioni veicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Distributori di carburante	25%
Laboratori di analisi	25%
Dentisti – odontotecnici	25%
Lavanderie	25%
Verniciatura	25%
Parrucchieri	25%
Fabbri e lavorazione leghe leggere	25%

Ristorante – pizzerie – rosticcerie – friggitoria	25%
Macellerie – caseifici	25%

Per le attività non ricomprese nella precedente tabella, la riduzione forfettaria della superficie su cui avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

- 9. Per fruire dell'esclusione delle aree su ci si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali e/o delle riduzioni forfettarie della superficie su cui avviene produzione di rifiuti in maniera promiscua, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali distinti per codice CER ovvero delle superfici ove avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani;
 - b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando fotocopia del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD), dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative, riferite all'anno di riferimento.

Proposta di modifica

Art. 5 (modifiche all'art. 11)

All'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n.

94 del 15/09/2020	
Articolo 11	Articolo 11
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 01 gennaio di ciascun anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile oggetto del tributo per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.	 Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 01 gennaio di ciascun anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile oggetto del tributo per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare	anche i membri temporaneamente domiciliati
anche i membri temporaneamente domiciliati	altrove che svolgano le seguenti attività al di fuori

altrove che svolgano le attività al di fuori del territorio comunale:

- servizio di volontariato;
- attività lavorativa prestata all'estero;
- degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari;
- studenti fuori sede;

Ai fini della determinazione della tariffa i soggetti non dimoranti di cui al precedente punto non vengono considerati, a condizione che l'assenza sia protratta per un periodo non inferiore all'anno ed a condizione che tale situazione sia adeguatamente documentata e comunicata entro i termini previsti.

In mancanza di comunicazione entro il termine previsto si farà riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

- 3. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è determinato in relazione alla superficie dell'immobile, ovvero pari ad n.01(uno) occupante ogni mq 40 (quaranta) con arrotondamento per eccesso.
- 4. Ai locali diversi dalla categoria catastale "A" verrà computata la tariffa rapportata a n.01(uno) occupante nei seguenti casi:
 - locali con utilizzo domestico e non pertinenziali;
 - locali catastalmente identificati nelle categorie non domestiche ma di fatto sfitti e non utilizzati per l'esercizio delle attività commerciali e/o artigianali.

del territorio comunale:

- servizio di volontariato;
- attività lavorativa prestata all'estero;
- degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari;
- studenti fuori sede;

Ai fini della determinazione della tariffa i soggetti non dimoranti di cui al precedente punto non vengono considerati, a condizione che l'assenza sia protratta per un periodo non inferiore all'anno ed a condizione che tale situazione sia adeguatamente documentata (a mezzo di attestazioni di frequenza alle lezioni, dichiarazioni delle strutture di ricovero/associazioni di volontariato ecc.) e comunicata annualmente. L'agevolazione di ché trattasi, sarà applicata dall'anno successivo alla comunicazione.

In mancanza di comunicazione entro il termine previsto si farà riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare risultanti dai registri anagrafici al 01 gennaio dell'anno di competenza

- 3. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è determinato in relazione alla superficie dell'immobile, ovvero pari ad n.01(uno) occupante ogni mq 40 (quaranta) con arrotondamento per eccesso.
- 4. Ai locali diversi dalla categoria catastale "A" verrà computata la tariffa rapportata a n.01(uno) occupante nei seguenti casi:
 - locali con utilizzo domestico e non pertinenziali;
 - locali catastalmente identificati nelle categorie non domestiche ma di fatto sfitti e non utilizzati per l'esercizio delle attività commerciali e/o artigianali.

Art. 6 (modifiche all'art. 16)

All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Articolo 16 Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

- 1. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo così come di seguito:
- a) le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile;
- b) la riduzione è proporzionale alla quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Articolo 16 Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

- Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo così come di seguito:
- a) le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile;
- b) la riduzione è proporzionale alla quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di

di rifiuti avviato al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve corredata dalla documentazione essere probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

 Le agevolazioni di cui al precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo/tariffa dovuto per l'anno successivo. rifiuti avviato al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza ed i rifiuti producibili dall'utente determinati applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività nel corso del medesimo anno. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare 1'70% della quota variabile. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Oualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- 2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- **2.3.** Le agevolazioni di cui al comma 1 verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo/tariffa dovuto per l'anno successivo.

Art. 7 (inserimento Art. 16 bis)

Dopo l'art. 16 è inserito l'art. 16 bis Versione attuale approvata con delibera di C.C n.	Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore
94 del 15/09/2020	del D.Lgs. 116/2020
	Art. 16 bis
	Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urban al di fuori del servizio pubblico
	1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 2. Ai sensi del comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006, le utenze non domestiche ch conferiscono al di fuori del servizio pubblici tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazioni rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alli corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante pe almeno 5 anni. 3. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entri il termine del 31 gennaio dell'anno successivo quello di competenza della TARI dovuta, le documentazione comprovante l'integrale avvia al recupero dei rifiuti urbani prodotti. 4. L'esenzione della quota variabile è applicata si richiesta dell'utente, tramite comunicazione inoltrare al Comune entro il termine del 31 giugno di ogni anno con effetti a decorrer dall'anno successivo, indicando i quantitativ dei rifiuti da avviare a recupero, distinti pe codice CER e stimati sulla base dei quantitativ prodotti nell'anno precedente, nonché la durati del periodo comunque non inferiore a cinquanni. Alla comunicazione deve essere allegatidonea documentazione, comprovante l'esistenzi di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. 5. In fase di prima applicazione il termine di presentazione della comunicazione di cui a punto precedente, è comunque fissato al 3 maggio 2021 con effetto dal 1º gennaio 2022. Le mancata presentazione è intesa come volontacita di non uscire dal servizio pubblico pe almeno cinque anni a decorrere dal 01/01/2022. 6. La mancata presen

- beneficio, rendendo obbligatorio il versamento integrale della quota variabile del tributo, anche nel caso in cui l'utente si sia avvalso di soggetti privati per l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani.
- 7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Comune che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
- 8. La comunicazione di cui al comma 7 ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.
- 9. Sono considerati rifiuti urbani quelli prodotti, quindi assoggettati a TARI, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate nell'allegato L-quinques della parte IV del D.Lgs. 152/2006 come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 8 (modifiche all'art. 19)

All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 94 del 15/09/2020

Art. 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
- 2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, e maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a

Proposta di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

Art. 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati **urbani** prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
- 2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, e maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

- produrre rifiuti.
- 4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
- L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.
- 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.
- 4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
- 5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea. contestualmente al versamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L. 160/2019, al momento della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico.
- 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.
- 7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 8. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della L. 160/2019.



Comune di Manduria Provincia di Taranto

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 15.09.2020 modificato con delibera di C.C. n. __ del _____

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti	3
Articolo 3 -Soggetti passivi della tassa sui rifiuti	3
Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti	3
Articolo 5 – Definizione di rifiuto	4
Articolo 6 – Locali ed aree scoperte esclusi	5
Articolo 7 – Decorrenza dell'obbligazione	б
Articolo 8 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti	·7
Articolo 9 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	9
Articolo 10 – Istituzioni scolastiche statali	11
Articolo 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	11
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del s	
Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso-	
Articolo 14 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da part utenze domestiche	
Articolo 15 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio	14
Articolo 16 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti	14
Articolo 16 bis – Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del s	
pubblico	
Articolo 17 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti	
Articolo 18 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	
Articolo 19 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera	
Articolo 20 - Tributo provinciale	
Articolo 21 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti	18
Articolo 22 - Versamento della tassa sui rifiuti	
Articolo 23 - Scadenza del versamento	
Articolo 24 - Arrotondamento	20
Articolo 25 - Importi minimi	20
Articolo 26 - Rimborso, compensazione e accollo	20
Articolo 27 - Funzionario responsabile	20
Articolo 28 - Poteri istruttori	20
Articolo 29 - Accertamenti	21
Articolo 30 - Sanzioni ed interessi	21
Articolo 31 - Riscossione coattiva	21
Articolo 32 - Contenzioso tributario	21
Articolo 33 - Disposizioni finali	21

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Manduria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa è dovuta da coloro che possiedonoo detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

- 1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 - 2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Definizione di rifiuto

- 1. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art 183, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi.
 - 2. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, si definiscono rifiuti urbani:
- a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
 - 3. Ai sensi dell'art. 184 comma 3, si definiscono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Locali ed aree scoperte esclusi

- 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura, per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità quali:
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retraibili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili;
- gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali non arredati, privi di utenze attive e di servizi di rete (gas, idrico, energia elettrica ecc.), ad eccezione di tutti quelli diversi dalla categoria catastale "A" (immobile ad uso abitativo) per i quali l'assenza di utenze attive non costituisce presupposto di non assoggettabilità al tributo;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati ed i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Parimenti non sono soggette al tributo le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo;
- superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
- locali dove si producono di regola esclusivamente rifiuti speciali secondo le disposizioni di legge vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle previsioni normative, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree scoperte adibite in via esclusiva alle stazioni di servizio di carburanti (escluse le isole di rifornimento carburante), aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i locali scavati nella roccia, non intonacati, in stato di abbandono ed in cui è sporadica la presenza dell'uomo, ai quali si accede normalmente attraverso botole ed usati anticamente come deposito di vino;
- e) si considerano locali in oggettive condizioni di non utilizzo i "mazzeni" (magazzini) posti normalmente sul tetto del piano terra utilizzati in passato per il deposito di paglia e/o foraggio per gli animali da lavoro (cavallo, asino, mulo), qualora non diversamente utilizzati.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
- 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Decorrenza dell'obbligazione

- 1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
- 2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Base imponibile della tassa sui rifiuti

- 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di questo Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritti. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - 5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate.
- 6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a

condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini occupata da materie prime e/o merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

7-bis. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassazione; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

7-ter. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lettera b-ter) e 184 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione dei rifiuti urbani (art. 1 comma 641, L. 147/2013).

7-quater. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

8. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie si cui l'attività viene svolta:

Attività	Riduzione della
	superficie
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazioni veicoli	25%

Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Distributori di carburante	25%
Laboratori di analisi	25%
Dentisti – odontotecnici	25%
Lavanderie	25%
Verniciatura	25%
Parrucchieri	25%
Fabbri e lavorazione leghe leggere	25%
Ristorante – pizzerie – rosticcerie – friggitoria	25%
Macellerie – caseifici	25%

Per le attività non ricomprese nella precedente tabella, la riduzione forfettaria della superficie su cui avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

- 9. Per fruire dell'esclusione delle aree su ci si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali e/o delle riduzioni forfettarie della superficie su cui avviene produzione di rifiuti in maniera promiscua, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali distinti per codice CER ovvero delle superfici ove avviene produzione promiscua di rifiuti speciali ed urbani;
- b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando fotocopia del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD), dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative, riferite all'anno di riferimento.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

- 3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Per l'anno 2020 il predetto termine è fissato al 30 settembre 2020. La deliberazione è inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
- 4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
- 5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici

registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

- 7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
 - 9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
- 10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 10

Istituzioni scolastiche statali

- 1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
 - 2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Articolo 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 01 gennaio di ciascun anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile oggetto del tributo per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove che svolgano le seguenti attività al di fuori del territorio comunale:
- servizio di volontariato;
- attività lavorativa prestata all'estero;
- degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari;

• studenti fuori sede;

Ai fini della determinazione della tariffa i soggetti non dimoranti di cui al precedente punto non vengono considerati, a condizione che l'assenza sia protratta per un periodo non inferiore all'anno ed a condizione che tale situazione sia adeguatamente documentata (a mezzo di attestazioni di frequenza alle lezioni, dichiarazioni delle strutture di ricovero/associazioni di volontariato ecc.) e comunicata annualmente. L'agevolazione di ché trattasi, sarà applicata dall'anno successivo alla comunicazione.

In mancanza di comunicazione entro il termine previsto si farà riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare risultanti dai registri anagrafici al 01 gennaio dell'anno di competenza

- 3. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è determinato in relazione alla superficie dell'immobile, ovvero pari ad n.01(uno) occupante ogni mq 40 (quaranta) con arrotondamento per eccesso.
- 4. Ai locali diversi dalla categoria catastale "A" verrà computata la tariffa rapportata a n.01(uno) occupante nei seguenti casi:
- locali con utilizzo domestico e non pertinenziali;
- locali catastalmente identificati nelle categorie non domestiche ma di fatto sfitti e non utilizzati per l'esercizio delle attività commerciali e/o artigianali.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

- 1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 13

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

- 1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non

siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
- c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66 per cento;
- d) la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori: riduzione del 30 per cento;
- e) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;
- f) nuclei familiari, composti da una o due persone ambedue di età non inferiore ad anni 65, titolari di pensione sociale senza altri redditi che occupano locali, anche di loro proprietà, ad uso abitazione di tipo popolare (cat. A/4), ultrapopolare (Cat. A/5) ovvero rurale (Cat. A/6): riduzione del 30 per cento;
- 2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) competono anche per le eventuali e relative pertinenze di categoria "C/2, C/6 e C/7", nella misura massima di una per ognuna.
- 3. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
- 4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di riferimento del tributo a condizione che la dichiarazione venga presentata nei termini. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 14

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo

determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.

Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, la quota di costi alle stesse imputabili è ridotta del 25 per cento dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 10 per cento del costo complessivamente imputabile alle utenze domestiche.

Articolo 15

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

- 1. In favore delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è prevista una riduzione del 25 per cento del tributo.
- 2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'applicazione della riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarata.

Articolo 16

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti

- 1. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo così come di seguito:
- a) le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile;
- b) la riduzione è proporzionale alla quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviato al riciclo nel corso dell'anno solare ed i rifiuti producibili dall'utente determinati applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività nel corso del medesimo anno. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può

superare l'70% della quota variabile. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adequata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- 2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 3. Le agevolazioni di cui al precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo/tariffa dovuto per l'anno successivo.

Articolo 16 bis

Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi del comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività

di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni.

- 3. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
- 4. L'esenzione della quota variabile è applicata su richiesta dell'utente, tramite comunicazione da inoltrare al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo comunque non inferiore a cinque anni. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
- 5. In fase di prima applicazione il termine di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente, è comunque fissato al 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. La mancata presentazione è intesa come volontà tacita di non uscire dal servizio pubblico per almeno cinque anni a decorrere dal 01/01/2022.
- 6. La mancata presentazione della comunicazione prevista dai precedenti commi 3. e 4., entro i termini ivi stabiliti, comporta la decadenza del beneficio, rendendo obbligatorio il versamento integrale della quota variabile del tributo, anche nel caso in cui l'utente si sia avvalso di soggetti privati per l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani.
- 7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Comune che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
- 8. La comunicazione di cui al comma 7 ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.
- 9. Sono considerati rifiuti urbani quelli prodotti, quindi assoggettati a TARI, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate nell'allegato L-quinques della parte IV del D.Lgs. 152/2006 come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

- 1. Il tributo è ridotto di euro 50,00 per ogni componente del nucleo familiare residente e dimorante portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 (percentuale non inferiore al 100 per cento). Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione, il contribuente dovrà allegare apposita documentazione alla dichiarazione.
- 2. L'agevolazione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno di riferimento del tributo a condizione che la dichiarazione venga presentata nei termini. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le agevolazioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 18

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

- 1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni e agevolazioni, il contribuente può fruirne soltanto di una, e verrà attribuita quella più favorevole al contribuente.
 - 2. L'unica agevolazione cumulabile è quella di cui al precedente articolo 15.

Articolo 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
- 2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, e maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
- 4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

- 5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi contestualmente al versamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L. 160/2019, al momento della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico.
- 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.
- 7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 8. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della L. 160/2019

Tributo provinciale

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
- 3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

Articolo 21

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve

contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

- 2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
- 3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
- 4. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

Articolo 22

Versamento della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali; -Pago PA.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 3. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in forma rateale ovvero in unica soluzione secondo quanto disposto annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
- 4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle scadenze delle rate come indicato ai precedenti commi, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, o di

Fax o di PEC di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notifica, con l'aggravio dei diritti e spese di notifica.

5. Non provvedendo entro il termine previsto al comma precedente, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento con aggravio delle sanzioni, degli interessi e degli ulteriori diritti e spese di notifica come per Legge.

Articolo 23

Scadenza del versamento

1. Si applica quanto disposto all'art. 8 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 15/09/2020.

Articolo 24

Arrotondamento

1. Si applica quanto disposto all'art. 23 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 15/09/2020.

Articolo 25

Importi minimi

1. Si applica quanto disposto all'art. 9 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 15/09/2020.

Articolo 26

Rimborso, compensazione e accollo

1. Si applica quanto disposto all'art. 11 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 15/09/2020.

Articolo 27

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 28

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso

agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 29

Accertamenti

1. Si applica quanto disposto all'art. 21 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 15/09/2020.

Articolo 30

Sanzioni ed interessi

1. Si applica quanto disposto all'art. 22 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 15/09/2020.

Articolo 31

Riscossione coattiva

1. Si applica quanto disposto all'art. 24 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 15/09/2020.

Articolo 32

Contenzioso tributario

1. Si applica quanto disposto all'art. 25 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 15/09/2020.

Articolo 33

Disposizioni finali

- 1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
 - 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- 02. Cinematografi, teatri
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05. Stabilimenti balneari
- 06. Autosaloni, esposizioni
- 07. Alberghi con ristorante
- 08. Alberghi senza ristorante
- 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, uffici
- 12. Banche e istituti di credito, studi professionali
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club